



SENTENZA N° 263/18
 (R.G.N. 2758/17)
 CRON. N.
 REP.

REPUBBLICA ITALIANA

COPIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2758/2017 r.g.a.c., avente a oggetto "opposizione ad avviso di riscossione", riservata in decisione all'udienza del 26/5/2017

TRA

PIZZO CIRO, cod. fisc. PZZCRI66M05G309Z, residente in Giugliano in Campania (NA) alla via Oasi Sacro Cuore n. 187, rappresentato e difeso dall'Avv. Ersilio Luca Capone, in virtù di procura in calce alla citazione, elett.te domiciliati in Giugliano in Campania (NA) alla via Colonne n. 48/9 presso lo studio del p. Avv. Elvira Abate, ersilioluca.capone@pec.it - fax 0810105053;

ATTORE

E

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, c. f. 80049220637, in persona del Sindaco p.t., elett.te domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla via Av.re M. Pirozzi n. 22, presso lo studio dell'Avv. Armando Felace, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta e decreto sindacale prot. n. 91 del 30/03/2017, fax 0815068088 - armandofelace@avvocatopec.it;

CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI: come da atti di causa, che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con atto di citazione, ritualmente notificato il 24/02/2017, Pizzo Ciro conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania per sentir dichiarare la prescrizione dei canoni idrici relativi all'anno 2011, fattura n. 24386 del 31/12/2011, dell'importo di €. 549,10, di cui all'avviso di riscossione n. 8005201611153, notificato il 27/01/2017, per il decorso del termine quinquennale ex art. 2948, 1° co. n. 4, c.c., con declaratoria di annullamento dell'avviso censurato.

Si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Giugliano in Campania, che tra l'altro spiegava domanda riconvenzionale ex artt. 2041 - 2042 c.c. per conseguire tutte le somme dovute per legge, comprensive del minimo garantito e della quota fissa di nolo del contatore.

Occorre premettere che, in conformità al combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., è omesso lo svolgimento del processo.

La domanda principale è fondata e merita accoglimento.

Per converso, la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa ex artt. 2041 - 2042 c.c., spiegata dal convenuto Comune di Giugliano in Campania, va dichiarata inammissibile.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che questo giudice è competente a conoscere della domanda in atti, *ratione valoris*.

Al riguardo la S.C. ha enunciato: *"Il credito del Comune per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua potabile ad uso domestico non trova titolo in potestà impositiva ancorché esercitabile con strumenti propri delle entrate tributarie, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche"* (Cass. S.U. 10976/01, 13775/02, 7210/16).

Ancora: *"Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia a oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il Consorzio di bonifica che sia ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile abbia agito nei confronti dell'utente"*



per il recupero delle somme da quest'ultimo dovute per l'utilizzazione del servizio medesimo. Infatti, in tal caso l'ente non agisce nell'esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale di erogazione di acqua potabile, che nemmeno comporta l'iscrizione dell'utente al Consorzio." (Cass. S.U. 11720/10)

In buona sostanza, la fornitura d'acqua è un vero e proprio contratto di somministrazione, che è destinato a soddisfare, a intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi, attraverso la costituzione di un rapporto durevole.

Infatti, il canone d'acqua è pagato a scadenze fisse, di norma inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, il che consente di configurarlo come una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo.

L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata dal Comune di Giuliano in Campania, per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948, 1° co. n. 4, c.c., è condivisibile e va accolta.

Invero, non può revocarsi in dubbio che il canone d'acqua va incluso nella previsione dell'art. 2948 c.c., con l'applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale.

La stessa S.C. ha chiarito: *"In materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso; né può avere rilievo - in relazione al pagamento di canoni relativi ad acque divenute pubbliche a seguito*



dell'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - il fatto che l'ente creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché ciò non muta la natura periodica dell'obbligazione in questione.” (Cass. S.U. 3162/11, 3263/08).

Invero, nel caso di specie, risalendo la fattura per i canoni idrici relativi all'anno 2011 al 31/12/2011, laddove l'avviso di riscossione censurato è stato notificato solo il 27/01/2017, in mancanza di altri atti interruttivi, deve ritenersi che sia maturata la prescrizione di cui all'art. 2948, 1° co. n. 4, c.c..

Al riguardo alcun rilievo può riconoscersi alla circostanza che l'avviso in parola sia stato consegnato all'Ufficio Postale nel termine del 31/12/2016, tenuto conto della natura recettizia dell'atto interruttivo della prescrizione. La stessa S.C., secondo consolidato orientamento, ha chiarito: *“In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale, affermato dalla sentenza n. 477/2002 della Corte Cost., secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario”* (Cass 8941/10, 13588/09, 18759/13).

In definitiva, va dichiarata la prescrizione del diritto del Comune di Giugliano in Campania ai canoni idrici relativi all'anno 2011, sottesi all'avviso di riscossione censurato.

Per contro, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale ex art. 2041-2042 c.c. spiegata dal Comune di Giugliano in Campania, in



quanto l'azione generale di arricchimento non può essere proposta dalla parte interessata che avrebbe potuto esercitare l'azione tipica e questa si è prescritta (Cass. 29916/2011, 28042/2008).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ossequio al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del pregio dell'attività prestata e del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:


in accoglimento della domanda principale, dichiara prescritto il diritto del Comune di Giugliano in Campania relativo ai canoni idrici dell'anno 2011, di cui all'avviso di riscossione n. 8005201611153, e per l'effetto annulla l'avviso medesimo;

dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Giugliano in Campania, per le ragioni di cui in motivazione; condanna il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 373,00, di cui €. 43,00 per spese ed €. 330,00 per compenso professionale, oltre accessori dovuti per legge.

Così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria in data 3/07/2017

Il Giudice di Pace
Avv. Vincenzo Richiello

Vincenzo Richiello





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE



Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 263/18 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di dr. ELVIRA ABAFE (AST)
Marano di Napoli li 17/5/18.

È CONFORME ALLA COPIA ESECUTIVA

Marano di Napoli... 17-5-18

IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Ersilio Luca Capone, n. q. come in atti, si notifici

a:

- **Comune di Giugliano in Campania**, in persona del sindaco *p.t.*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Giugliano in Campania (NA), al Corso Campano n. 200.

COPIA



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

A richiesta come in atti lo sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Napoli Nord ha notificato al Sig., presente allo, Comune di Giugliano in Campania in persona di Sig., in via p.t. mediante consegna

di copia a mani del Sig. *Eccorelli Gabriele* impiegato incaricato alla ricezione degli atti.

Giugliano, li. *16-9-2019*

IL FUNZIONARIO UNEP
Dott.ssa Roberto Barbone

UNEP - AVERSA

A/2 Cr. 36761

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 6,84
10%	€ 0,68
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00

TOTALE € 10,10

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 12/09/2019

L'Ufficiale Giudiziano

